

C12414B - PROJECT INFORMATICA/CENTRO COMPUTER

Provvedimento n. 30169

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2022;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la propria delibera del 24 maggio 2022, relativa alla valutazione dell'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione del controllo esclusivo della società Centro Computer S.p.A. da parte di Project Informatica S.r.l., società a sua volta soggetta al controllo di Tempus Holding 79 S.à r.l. e HIG Capital, LLC, con la quale l'Autorità ha deliberato di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 febbraio 2022, notificata il 3 marzo 2022 a Project Informatica S.r.l., il 7 marzo 2022 a Tempus Holding 79 S.à r.l. e il 14 marzo 2022 a HIG Capital, LLC, con la quale è stato avviato nei confronti delle medesime società, in relazione alla medesima operazione, un procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prevista per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTA la memoria della società Project Informatica S.r.l., pervenuta il 1° aprile 2022, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Project Informatica S.r.l. (di seguito "Project Informatica") è una società attiva nel settore dell'Information Technology (di seguito "IT") e, in particolare: nella commercializzazione, produzione, progettazione e noleggio di sistemi e programmi informatici, accessori, *computer*, attrezzature per uffici e componenti elettronici. Project Informatica è parte del gruppo Project insieme ad altre imprese attive nel mercato di riferimento ed è parte del gruppo di imprese facenti capo a H.I.G. Capital, LLC (di seguito "HIG Capital" o il "Gruppo HIG") fondo di *private equity* di diritto statunitense, che detiene il controllo esclusivo di quest'ultima attraverso la *holding* lussemburghese Tempus Holding 79 S.à r.l. (di seguito "Tempus" e congiuntamente con Project Informatica, la "Parte").

2. Project Informatica è parte del "Gruppo Project" insieme ad Ates Informatica S.r.l., Personal Data S.r.l., Project Adriatica S.r.l., SCM S.r.l., Sinthera S.r.l., Extraordy S.r.l., Converge S.p.A. e Centro Computer S.p.A.

3. Alla data dell'operazione di concentrazione in oggetto (il cui *closing* è avvenuto in data 24 giugno 2021), HIG Capital deteneva già cinque gruppi societari in Italia tramite le società: i) Metalprint S.p.A., attiva nella manifattura dei metalli; ii) DGS S.p.A., attiva nel settore IT; iii) Cadicagroup S.r.l. attiva nel settore manifatturiero dell'abbigliamento; iv) Deenova S.r.l., che fornisce servizi avanzati per la sanità, e, per l'appunto, v) Project Informatica.

4. Il Gruppo HIG non redige il bilancio consolidato e la Parte stima abbia realizzato, per tramite dell'insieme delle società controllate, un fatturato di [20-30]* miliardi di euro nell'anno 2020 a livello mondiale.

5. Sotto altro profilo poi, la somma dei fatturati (calcolata prendendo come parametro di riferimento il valore della produzione, ovvero i ricavi "tipici" generati dalla vendita di prodotti e servizi) dei gruppi societari presenti in Italia alla data della concentrazione è invece pari a circa [100-511] milioni di euro, nell'anno 2020.

6. Alla data della concentrazione, il fatturato (calcolato come il valore della produzione relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni) realizzato dal Gruppo HIG a livello nazionale nell'anno 2020, tramite le società aventi sede in Italia o estere, è stimato pari almeno a [511-700] milioni di euro.

7. Nel corso del 2021 il Gruppo HIG ha inoltre acquisito il controllo, direttamente o tramite le proprie società, di ulteriori società o gruppi societari, tramite operazioni spesso non soggette all'obbligo di notifica preventiva. Nel settore

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

IT due ulteriori società, Cleo Communications, LLC (di seguito "CLEO") e Oxford Global Resources, LLC (di seguito "Oxford") sono state acquisite nel corso del 2021¹.

8. Centro Computer è una società attiva nel settore dell'IT. In particolare, Centro Computer fornisce alla propria clientela prodotti e servizi completi basati sulle tecnologie IT. Centro Computer è specializzata nella progettazione e nello sviluppo di infrastrutture IT (dal *networking* ai sistemi, dalla sicurezza informatica ai servizi IT correlati) e nella consulenza, installazione e assistenza di soluzioni *hardware* e *software*, nonché di servizi innovativi realizzati per soddisfare specifiche esigenze di aziende, banche e assicurazioni nonché alla Pubblica Amministrazione.

Nel 2020, Centro Computer ha realizzato un fatturato pari a circa [31-100] milioni di euro, interamente realizzato al livello nazionale.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'operazione consiste nell'acquisizione del controllo diretto ed esclusivo di Centro Computer da parte Project Informatica, la quale acquisirà il 100% del capitale sociale di quest'ultima e indirettamente, della società da questa controllata.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE E VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

10. L'operazione, in quanto comportava l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientrava nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro, soglie applicabili *ratione temporis*².

11. L'operazione sopra descritta non è stata oggetto di comunicazione preventiva a questa Autorità, la quale ne ha avuto conoscenza solo successivamente alla sua realizzazione, quando la Parte ha notificato l'acquisizione di Centro Computer. L'informativa completa dei dettagli dell'operazione con deposito del relativo formulario è avvenuta solo in risposta a una richiesta di informazioni, in data 13 aprile 2022³.

IV. L'ISTRUTTORIA

12. In data 29 marzo 2022, è stato richiesto alla Parte di trasmettere le informazioni idonee alla valutazione della concentrazione in oggetto. La Parte ha fornito le informazioni in data 13 aprile 2022.

13. In data 1° aprile 2022 è pervenuta, da parte di Project Informatica, una memoria difensiva (di seguito, la "Memoria"). Sulla base delle argomentazioni presenti nella Memoria, è stata formulata un'ulteriore richiesta di informazioni in data 15 aprile 2022. La Parte ha risposto, fornendo parte della documentazione richiesta in data 2 maggio 2022, a seguito dell'ottenimento di una proroga del termine inizialmente accordato per la risposta.

14. In data 19 aprile 2022, inoltre, è pervenuta da parte di Project Informatica una istanza di audizione, che ha avuto luogo in data 26 aprile 2022, cui hanno partecipato anche i rappresentanti di H.I.G. European Capital Partners Italy S.r.l. (di seguito "HIG Italy"), società consorella di Project Informatica che svolge attività di *advisory* e di supporto all'attività di investimento della comune controllante HIG Capital sul territorio nazionale. I rappresentanti di HIG Italy rivestono ruoli apicali nelle società controllate a livello nazionale da HIG Capital.

15. In data 17 maggio 2022 è pervenuta ulteriore documentazione da parte del Gruppo HIG relativa a stime del bilancio di HIG Capital per l'anno 2021.

V. LA POSIZIONE DELLA PARTE

16. La Parte ritiene che, nel caso di specie, difetti l'elemento oggettivo dell'infrazione di cui all'articolo 19, comma 2 della legge n. 287/1990.

17. Nella propria Memoria del 1° aprile 2022, la Parte ha chiesto di rettificare i valori dei fatturati consolidati calcolati a livello nazionale per l'anno 2020 per le concentrazioni C12414 e C12421, anche tramite una comunicazione

¹ [V. formulario di notifica dell'acquisizione di Centro Computer: "Si precisa che il dato non tiene conto del fatturato delle società CLEO e Oxford Global Resources, attive nel mercato IT in Italia con un fatturato, rispettivamente pari ad euro [100-511 milioni] e [511-700 milioni] per Vendite riferite al territorio italiano nel 2020, in quanto dette società sono entrate a far parte del Gruppo H.I.G. solamente dopo il 23 aprile 2021 e come tali non erano rilevanti per la valutazione delle sovrapposizioni e delle quote di mercato al momento dell'acquisizione di Centro Computer".]

² [Cfr. provv. n. 28602 RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART.16, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287/90 del 9 marzo 2021 in Boll. n. 12 del 22 marzo 2021.]

³ [Cfr. provv. dell'Autorità adottato in pari data, di non avvio dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.]

– definita “certificazione” – di una parte terza, uno studio legale tedesco⁴. Nell’occasione, la Parte ha rappresentato le difficoltà procedurali e contabili del processo di raccolta ed elaborazione dei dati di fatturato ai sensi della verifica degli obblighi di notifica delle concentrazioni. Le complessità di tale processo risultano, secondo la Parte, aggravate dalla costante movimentazione dei portafogli di investimento dei fondi e dalla circostanza che, nel caso di operazioni di concentrazione che occorrono nel primo periodo dell’anno, i bilanci delle società non siano disponibili.

18. La Parte ha affermato di aver svolto le proprie valutazioni circa gli obblighi di notifica della concentrazione in oggetto sia utilizzando i dati di fatturato relativi al 2019, sia quelli relativi al 2020. Ad esito di tale analisi ha affermato che, alla data dell’accordo di compravendita (di seguito “SPA”) di Centro Computer (ovvero il 23 aprile 2021), il fatturato consolidato del Gruppo HIG per il 2020 era pari a circa [100-511] milioni di euro. Tale risultato è stato ottenuto quale somma del fatturato realizzato in Italia nel 2020 da parte delle *portfolio companies* estere del Gruppo (pari a [100-511] milioni di euro), sommato all’equivalente valore delle italiane (pari a circa [31-100] milioni di euro) e al “fatturato realizzato in Italia nel 2020 da parte delle *portfolio companies* italiane acquistate nel 2020 e sino alla data di acquisizione di Centro Computer (4/2021)” (pari a [100-511] milioni di euro). Pertanto, secondo la Parte, l’acquisizione di Centro Computer non superava la soglia cumulativa di 511 milioni di euro, in quanto il valore cumulativo di fatturato delle società coinvolte nell’operazione era pari a soli [100-511] milioni di euro (incluso quello realizzato dalla *target*).

19. La Parte sostiene infatti di non dover includere nel fatturato rilevante ai fini di notifica due ulteriori acquisizioni di aziende statunitensi attive nel mercato IT nazionale, CLEO e Oxford, in quanto successive alla data del SPA di Centro Computer⁵.

20. Peraltro, in relazione ai dati forniti con riferimento alle operazioni C12414 e C12421, la Parte ha ricordato che HIG Capital, come tutti i fondi di gestione *private equity*, non è tenuta a predisporre un bilancio consolidato di gruppo. Per queste ragioni, la Parte, in relazione alle informazioni fornite nelle notifiche delle operazioni C12414 e C12421, ha affermato che “il termine “consolidato” perciò, nel caso di un fondo di *private equity* quale HIG Capital, rappresenta un numero che assomma la porzione di fatturato di ogni singola *portfolio company* dell’universo HIG realizzata nel mercato italiano”.

21. Sulla base dei propri calcoli, la Parte ha formulato, in data 1° aprile 2022, due istanze di correzione del valore di fatturato consolidato realizzato nel 2020 a livello nazionale dal Gruppo HIG, riportati nei provvedimenti di non avvio delle concentrazioni C12414 e C12421, in ragione di un errore materiale di calcolo. Al riguardo la Parte ha affermato che “tale errore materiale è stato causato da una svista in fase di computo dei dati - attribuibile, tra l’altro, agli articolati meccanismi del sistema di contabilità interno - che ha determinate il computo di un fatturato pari ad euro [100-511] milioni per una società del Gruppo H.I.G. operante in Germania (Infinigate Holding AG [di seguito, “Infinigate”] - distributore tedesco di software con fatturato complessivo mondiale di euro [511-700] milioni) in una cella che per vendite di prestazioni e servizi verso Italia, nel 2020, doveva raffigurare l’importo di euro 0,00”. Tale errore secondo la Parte non incide sull’obbligo di notifica delle concentrazioni C12414 e C12421, in quanto il fatturato realizzato dal Gruppo HIG per tali due operazioni di concentrazione sarebbe tale da superare entrambe le soglie richieste per la notifica⁶; tuttavia, la Parte non ha fornito il dato puntuale da inserire in un eventuale provvedimento di rettifica dell’Autorità.

22. In data 2 maggio 2022, la Parte ha fornito i supposti dati di calcolo utilizzati nella risposta del 13 aprile 2022 (solo con riferimento alle valutazioni relative ai fatturati dell’anno 2020). La Tabella 1 che segue, riporta le informazioni fornite, omettendo quelle relative alle società il cui fatturato realizzato a livello nazionale, secondo la Parte, è pari a zero.

⁴ [V. verbale di audizione del 26 aprile 2022: “[Omissis] è uno studio legale che supporta il Gruppo HIG nella raccolta di tutte le informazioni necessarie per espletare le procedure di comunicazioni alle autorità competenti in relazione alle operazioni di concentrazione”.]

⁵ [V. formulario di notifica dell’acquisizione di Centro Computer: “Si precisa che il dato non tiene conto del fatturato delle società CLEO e Oxford Global Resources, attive nel mercato IT in Italia con un fatturato, rispettivamente pari ad euro [100-511 milioni] e [511-700 milioni] per Vendite riferite al territorio italiano nel 2020, in quanto dette società sono entrate a far parte del Gruppo H.I.G. solamente dopo il 23 aprile 2021 e come tali non erano rilevanti per la valutazione delle sovrapposizioni e delle quote di mercato al momento dell’acquisizione di Centro Computer”.]

⁶ [La Parte, nell’istanza di rettifica, afferma: “in ogni caso, tale errore materiale non ha per nulla inciso sulla sussistenza dell’obbligo di notifica dell’Operazione né tantomeno sulla sua valutazione da parte di codesta Spettabile Autorità. Ciò in ragione del fatto che prima dell’Operazione, H.I.G. ha effettuato l’acquisizione di imprese il cui fatturato realizzato a livello nazionale avrebbe comunque comportato l’obbligo di notifica in applicazione del paragrafo n. 172 della Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n.139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese”.]

Tabella 1: informazioni di fatturato fornite dalla Parte in data 2 maggio 2022.

Nome Società	Nazione	Notifica C12414 e C12421	Istanza di Correzione
Beinbauer Group	Estero	[0-1] milione	[0-1] milione
Carlton Group	Estero	[0-1] milione	[0-1] milione
Centros Unico	Estero	[1-10] milioni	[1-10] milioni
Conet	Estero	[0-1] milione	[0-1] milione
DGS	Italia	[100-511] milioni	[100-511] milioni
Dominion	Estero	[1-10] milioni	[1-10] milioni
GDE (Ecore)	Estero	[31-100] milioni	[31-100] milioni
HCS	Estero	[1-10] milioni	[1-10] milioni
Infinigate	Estero	[100-511] milioni	-
Lionbridge	Estero	[0-1] milione	[0-1] milione
LPAG (V. CADICA)	Italia	[10-31] milioni	[10-31] milioni
Lulu's	Estero	[0-1] milione	[0-1] milione
Metalprint	Italia	[10-31] milioni	[10-31] milioni
Meyra Mobility Group	Estero	[0-1] milione	[0-1] milione
Pegasus Solutions/Onyx	Estero	[0-1] milione	[0-1] milione
PLIXXENT (Covestro)	Estero	[10-31] milioni	[10-31] milioni
Project Informatica	Italia	[100-511] milioni	[100-511] milioni
Puerta de Indias (Project Morango)	Estero	[0-1] milione	[0-1] milione
Recochem	Estero	[0-1] milione	[0-1] milione
Royo Group	Estero	[1-10] milioni	[1-10] milioni
SLPA (Deenova)	Italia	[10-31] milioni	[10-31] milioni
SPORTFIVE	Estero	[1-10] milioni	[1-10] milioni
Symplcity	Estero	[0-1] milione	[0-1] milione
Taconic Biosciences	Estero	[0-1] milione	[0-1] milione
Texbond	Estero	[10-31] milioni	[10-31] milioni
UFS	Estero	[0-1] milione	[0-1] milione
Valtris Specialty Chemicals	Estero	[10-31] milioni	[10-31] milioni
Vantage Specialty Chemicals	Estero	[1-10] milioni	[1-10] milioni
Vernacare	Estero	[0-1] milione	[0-1] milione
Weru	Estero	[1-10] milioni	[1-10] milioni
Totale Estero		[100-511] milioni	[100-511] milioni
Totale Italia		[100-511] milioni	[100-511] milioni
Totale Gruppo HIG		[511-700] milioni	[100-511] milioni

Fonte: la Parte.

23. Non sussistendo, secondo la Parte, le condizioni poste alla base dell'elemento oggettivo, ovvero la violazione dell'obbligo di notifica, HIG non esprime considerazioni sull'elemento soggettivo della violazione, né, tantomeno, considerazioni sulle proprie condizioni economiche.

VI. VALUTAZIONE IN RELAZIONE ALL'OMESSA COMUNICAZIONE

24. Dagli atti del procedimento risulta che dell'operazione di concentrazione descritta non è stata data comunicazione all'Autorità, cosicché il menzionato obbligo di comunicazione preventiva è stato violato.

25. Relativamente all'individuazione dei soggetti responsabili ex articolo 16 della legge n. 287/90, si osserva che, incombando l'obbligo di comunicazione preventiva sulle imprese che acquisiscono il controllo, la responsabilità della mancata comunicazione dell'operazione deve essere attribuita a HIG Capital, in quanto acquirente, per tramite di Project Informatica, del controllo esclusivo su Centro Computer.

26. Con riguardo all'elemento soggettivo dell'infrazione, le circostanze accertate portano a escludere l'esistenza di una volontà diretta a eludere dolosamente il controllo dell'Autorità sulle operazioni di concentrazione. Tuttavia, l'articolo 3 della legge n. 689/1981 prevede la responsabilità per un'azione od omissione, "sia essa dolosa o colposa", e, nel caso di specie, si riscontra una condotta non diligente caratterizzata da gravi errori e inesattezze nel calcolare i valori di fatturato utili alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di notifica, che ha determinato il colpevole ritardo nella comunicazione dell'operazione di concentrazione relativa all'acquisizione da parte del Gruppo HIG, del controllo esclusivo di Centro Computer, avvenuto a giugno 2021 e comunicato soltanto il 13 aprile 2022, in risposta a una richiesta di informazioni.

Pertanto, l'operazione si è effettivamente realizzata in un momento anteriore rispetto a quello in cui sono state fornite le informazioni richieste dall'Autorità.

27. Come noto, l'Autorità, nel controllo delle operazioni di concentrazione, utilizza, in generale, i criteri contenuti nella comunicazione della Commissione Europea, adottata in data 10 luglio 2007, in materia di controllo delle operazioni di concentrazione ai sensi del Regolamento n. 139/2004 (*"Commission Consolidated Jurisdictional Notice"*)⁷.

28. La *Jurisdictional Notice* nella sezione 4 (paragrafi 169-174) definisce i criteri generali di calcolo del fatturato per la notifica delle concentrazioni. In generale, la Commissione preferisce non utilizzare conti di gestione o qualsiasi altra forma di conto provvisorio, se non in casi eccezionali. Al riguardo, la Commissione ricorda che "[n]ei casi in cui la concentrazione avviene nei primi mesi dell'anno e non sono ancora disponibili conti certificati per l'esercizio più recente, le cifre da prendere in considerazione sono quelle relative all'esercizio precedente. Qualora si riscontri una divergenza considerevole tra i conti dei due esercizi, dovuta a modifiche significative e permanenti nell'impresa interessata, e in particolare quando sia stato approvato dal consiglio di amministrazione il progetto definitivo dei conti dell'anno più recente, la Commissione può decidere di prendere in considerazione questi ultimi". Sono altresì possibili correzioni dei dati qualora siano intervenute modifiche di rilievo.

29. In relazione alla data a partire dalla quale decorre una eventuale violazione dell'obbligo di notifica, la giurisprudenza consolidata individua tale termine come il giorno nel quale avviene l'effettiva acquisizione di controllo della società *target*⁸, termine a partire dal quale inizia l'obbligo di *standstill* per le imprese. Ulteriore chiarezza sul punto è rinvenibile nella sentenza della Corte di giustizia UE sul caso *Marine Harvest* nell'acquisizione di *Morpol*. Nel caso specifico, la Corte di giustizia afferma che l'obbligo di notifica decorre dall'effettivo esercizio del controllo di una società⁹.

30. Nell'ordinamento italiano, in assenza dell'obbligo di *standstill* del *closing* dell'operazione di concentrazione, presente invece nell'ordinamento eurounitario, l'Autorità ha chiaramente individuato il termine ultimo per la notifica di una concentrazione dalla *"data di conclusione del contratto definitivo, che realizza il passaggio del controllo"*¹⁰.

31. Si rileva la natura non verificabile delle informazioni fornite dalla Parte. A titolo di esempio il valore di fatturato fornito dalla Parte con riferimento alla stessa società acquirente, *Project Informatica*, viene indicato come: i) *[100-511]* e/o *[100-511]* milioni di euro nel formulario di concentrazione C12414 del 24 novembre 2021; ii) *[100-511]* milioni di euro nella risposta alla richiesta di informazioni pervenuta il 2 maggio 2022.

⁷ [Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n.139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C95/01).]

⁸ [V. *Causa C-202/06 P, Cementbouw Handel & Industrie BV, Conclusioni dell'Avvocato Generale Juliane Kokott, presentate il 26 aprile 2007. V. Sezione "sul primo motivo di ricorso", paragrafi 45 – 46:*

"45. Si potrebbe considerare come giorno rilevante per la determinazione della competenza della Commissione quello della data di notificazione alla stessa di un progetto di concentrazione. Tuttavia, ad una più attenta analisi non può essere considerato determinante tale momento. Ciò perché altrimenti le imprese interessate potrebbero, ogni volta, influenzare a loro piacimento la ripartizione delle competenze attraverso una notifica effettuata in tempi più rapidi o più lunghi. Inoltre, dal punto di vista degli operatori economici diligenti deve potersi stabilire in maniera oggettiva, già prima dell'effettivo adempimento di un qualche obbligo di notifica, se il loro progetto di concentrazione rientri nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni e, con ciò, nella competenza della Commissione. Solo in questo modo gli operatori economici possono comportarsi correttamente e adempiere in modo affidabile al loro obbligo di notifica ed al divieto di esecuzione, che sono, di volta in volta, passibili di ammende.

46. Risulta pertanto decisiva unicamente la situazione di fatto come si presenta nel momento in cui sorge un qualche obbligo di notifica. Per utilizzare altre parole, la competenza della Commissione deve essere determinata con riferimento al giorno a partire dal quale sorge, eventualmente, l'obbligo di notifica alla stessa di un progetto di concentrazione. Questo è il giorno in cui gli operatori economici coinvolti si vincolano contrattualmente (v. art. 4, n. 1, del regolamento sulle concentrazioni). E ciò poiché già in questo momento è possibile stabilire in modo oggettivo se un'operazione di concentrazione abbia una dimensione comunitaria o meno. E già in questo momento sorge anche per gli operatori economici coinvolti il divieto di esecuzione previsto dal regolamento sulle concentrazioni (v. art. 7, n. 1, del regolamento sulle concentrazioni)."

⁹ [*"Lastly, the Commission concluded, correctly, that the December 2012 Acquisition had conferred on the applicant the same rights and possibilities of exercising decisive influence over Morpol as those previously enjoyed by Mr M. through Friendmall and Bazmonta Holding. It follows from the foregoing that the Commission correctly found, in paragraph 68 of the Contested Decision, that the applicant had acquired control over Morpol after the closing of the December 2012 Acquisition. [...] Given that the applicant acquired control over Morpol by means of the December 2012 Acquisition, it would, in principle, have been obliged, pursuant to the first subparagraph of Article 4(1) and Article 7(1) of Regulation No 139/2004, to notify that concentration to the Commission before implementing it, and not to implement it until it had been declared compatible with the internal market by the Commission. It follows from the above findings that the relevant question for the purposes of the Court's examination of the first three parts of the first plea in law is whether the exception provided for in Article 7(2) of Regulation No 139/2004 was applicable in the present case."*]

¹⁰ [V. la *"Nuova disciplina relativa all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (art. 16 della legge n. 287/90, come modificato dall'art. 5-bis, comma 2, lett. c) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27)"* che afferma: *"Il riferimento è a casi di formazione progressiva dell'accordo in cui ad un iniziale negozio preparatorio (che a sua volta può essere sia un atto non strettamente vincolante - memorandum di intesa, accordo, gentlemen's agreement, ecc. - sia pure un contratto già fonte di obbligazioni per le parti - contratto preliminare, contratto a effetti meramente obbligatori) faccia seguito un successivo contratto finale (closing) produttivo dell'effetto concentrativo. Per la soluzione di tale questione è dirimente l'individuazione certa della data di realizzazione dell'operazione. Un'operazione di concentrazione si intende realizzata nel momento in cui si produce l'effetto di acquisizione del controllo, che segna anche il limite temporale oltre il quale la comunicazione all'Autorità non sarebbe più tempestiva (cfr. art. 7 della legge n. 287/90 e Formulario per la comunicazione di un'operazione di concentrazione fra imprese, sez. D, punto 2). Alla luce di tale criterio generale, laddove una concentrazione venga posta in essere mediante una sequenza negoziale complessa, il limite temporale massimo entro cui effettuare la comunicazione (preventiva) all'Autorità è costituito dalla data di conclusione del contratto definitivo, che realizza il passaggio del controllo".* V. <https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/operazioni-di-concentrazione/dettaglio?id=b402e9b5-e48a-4e2c-8292-33a23e5a8340&parent=Soglie%20di%20fatturato&parentUrl=/competenze/tutela-della-concorrenza/operazioni-di-concentrazione/soglie-di-fatturato>]

32. In considerazione della mancata produzione da parte del Gruppo HIG di documenti ufficiali e certificati che attestassero il valore della produzione delle proprie imprese operanti in Italia o all'estero, in linea con la *Jurisdictional Notice*, la giurisprudenza consolidata e la prassi dell'Autorità (v. *supra*), sono stati acquisiti agli atti i bilanci consolidati o di esercizio ordinario dei gruppi societari controllati da HIG Capital in Italia, con riferimento all'anno 2020.

33. In base a tali documenti, la somma dei fatturati (intesi come il valore della produzione delle singole società¹¹) dei gruppi societari stanziati in Italia è risultata pari a circa [100-511] milioni di euro¹².

34. Tale valore, sommato al totale del fatturato prodotto dalla società estere tramite vendite in Italia (sia esso [100-511] milioni di euro come rappresentato dalla Parte nella Memoria, sia esso [100-511] milioni di euro, come rappresentato nella documentazione pervenuta in data 2 maggio, v. Tabella 1), è idoneo, ove sommato al fatturato realizzato a livello nazionale dalla *target*, a superare entrambe le soglie previste per la notifica di concentrazioni¹³ *ratione temporis*¹⁴.

35. Riguardo ai criteri di calcolo della sanzione, come previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, è necessario fare riferimento *"alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche"*¹⁵.

36. In relazione alla gravità dell'infrazione, questa va valutata tenendo conto di un insieme di fattori, tra i quali rientrano gli effetti concorrenziali dell'operazione tardivamente notificata. Da questo punto di vista, non si sono prodotti effetti pregiudizievoli nel mercato interessato, come si è valutato nell'ambito del provvedimento del 24 maggio 2022, con il quale l'Autorità ha deliberato di non avviare l'istruttoria cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

37. Al contempo, va osservato altresì che la Parte ha fornito solo dati non ufficiali con riferimento all'anno 2021, limitandosi esclusivamente a stimare internamente il proprio fatturato globale nella cifra di [20-30] miliardi di euro nel 2020. I bilanci societari per l'anno 2021, anno precedente della contestazione dell'infrazione, peraltro potrebbero non essere ancora stati approvati ai sensi di legge.

38. Inoltre, vale appena il caso di osservare che, in assenza della richiesta di informazioni, l'Autorità non sarebbe venuta a conoscenza dell'infrazione in questione.

39. Da ultimo, si rileva che il Gruppo HIG non ha formulato istanze con riferimento alla possibile sanzione derivante dal procedimento, né tantomeno ha segnalato particolari condizioni economiche di rilievo.

40. Per tutti i sopraesposti motivi, l'Autorità ritiene di applicare alle società Project Informatica S.r.l., Tempus Holding 79 S.à r.l. e HIG Capital, LLC, in solido tra loro, una sanzione amministrativa pari a 285.000 € (duecentottantacinquemila euro).

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione in esame, in quanto ha comportato l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990;

CONSIDERATO che l'operazione era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della predetta legge, atteso che il fatturato realizzato a livello nazionale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione della predetta operazione di concentrazione dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è risultato superiore alle soglie di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, previste al momento della realizzazione dell'operazione stessa;

CONSIDERATO che l'operazione non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge, può infliggere al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo, per l'operazione tardivamente comunicata, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATO, in ordine all'individuazione dei soggetti responsabili dell'infrazione contestata, che l'operazione di concentrazione è riconducibile in solido alle società Project Informatica S.r.l., Tempus Holding 79 S.à r.l. e HIG Capital, LLC;

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, in solido, alle società Project Informatica S.r.l., Tempus Holding 79 S.à r.l. e HIG Capital, LLC, nella

¹¹ [V. la voce "ricavi dalla vendita di prodotti e servizi" presente alla riga A1 del Conto Economico prodotto in sede di bilancio.]

¹² [In particolare, si riportano i dati di bilancio consolidato o ordinario (nel caso della sola Deenova):
[INTEGRALE]

]

¹³ [In particolare: i) nel caso in cui il fatturato delle portfolio company estere di HIG sia pari a [100-511] milioni di euro, il fatturato totale della concentrazione risulta pari a circa [511-700] milioni di euro; ii) nel caso invece si utilizzi il valore di [100-511] milioni, il valore finale è pari a [511-700] milioni di euro.]

¹⁴ [-Ovvero sia quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.]

¹⁵ [Cfr. C12295B - ACEA-MEDITERRANEA-ALMA C.I.S./PESCARA DISTRIBUZIONE GAS del 10 giugno 2020; C12352B - DORECA-ABRUZZO DISTRIBUZIONE/AD BEVERAGE e, da ultimo, C12430B - DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR/CALVI HOLDING del 10 maggio 2022.]

misura di 285.000 € (duecentottantacinquemila euro), sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) che la condotta posta in essere dalle società Project Informatica S.r.l., Tempus Holding 79 S.à r.l. e HIG Capital, LLC, consistente nella mancata comunicazione dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo dell'impresa Centro Computer S.p.A., integra una violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

b) di irrogare, in solido, alle società Project Informatica S.r.l., Tempus Holding 79 S.à r.l. e HIG Capital, LLC una sanzione amministrativa pari a 285.000 € (duecentottantacinquemila euro).

Per le imprese aventi sede legale in Italia, la sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Per le imprese aventi sede legale in uno Stato estero, la sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di novanta giorni, tramite bonifico (in euro) a favore del Bilancio dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento delle stesse, le società Project Informatica S.r.l., Tempus Holding 79 S.à r.l. e HIG Capital, LLC sono tenute a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104) entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli